



# Città di Samarate

Provincia di Varese

**OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2021 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) parte economica per l'anno 2021 connesso al CCI triennio 2018-2021 del Comune di Samarate.**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Samarate, nominato con Delibera Consiliare n. 27 del 19/07/2021, nelle persone del Presidente Dott. Ugo Venanzio GASPARI e dei membri ordinari Dott. Marco Luigi VALENTE e Dott. Liberato DE GREGORIO;

**PREMESSO** che con nota Prot. n. 27390 del 07/12/2021 è stata ritrasmessa al Collegio dei Revisori la documentazione al fine della certificazione dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo Integrativo (CCI) parte economica 2021 sottoscritta il 02/12/2021, connesso al CCI triennio 2018-2020, sottoscritto il 13/12/2018, del personale dipendente del Comune di Samarate" e, in particolare, la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo – Parte economica anno 2021 (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF – IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link [http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note\\_applicative/](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/));

## VISTI

– l'art. 8, comma 6, del CCNL 21/05/2018, recante *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.”*;

– l'art.40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (testo unico pubblico impiego), il quale testualmente dispone che *“... Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate ...”*;

– l’art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto prevede che *“a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art. 40-bis, comma 1”*;

– l’art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall’art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Collegio Sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

**RILEVATO** che detto controllo va effettuato prima dell’autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell’accordo stesso;

### **PRESO ATTO**

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell’art. 1, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) all’art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014, l’operatività del primo periodo dell’art. 9, comma 2-bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall’anno 2015 i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella Legge di stabilità (art. 1, comma 236, Legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- che l’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, assicurando al contempo l’invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*;
- che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, in cui all’art. 67 si disciplina la costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate;

## VISTI

– l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo, ultimo paragrafo, recita testualmente che *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

– il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), in cui nelle premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

**DATO ATTO** che non sussistono per il Comune di Samarate i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2021 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

**VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25 del 19/07/2012;

**RICHIAMATO** l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/00;

**DATO ATTO** che il Comune di Samarate risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater della Legge n. 296 del 27/12/2006;

**ANALIZZATA** la documentazione trasmessa;

## PRESO ATTO

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all' art. 67, del CCNL 21/05/2018, individuate come “Risorse Decentrate”, sono suddivise in due tipologie:
  - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
  - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;
- che il Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2021 del Comune di Samarate è stato quantificato, per la parte stabile, con determinazione del Coordinatore dell'Area Risorse, Logistica e Partecipazioni Comunali in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali;
- che ai fini del rispetto del vincolo sulle risorse destinate al trattamento accessorio, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, l'importo del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2016 deve essere rideterminato, ai fini della quantificazione del tetto massimo dello stesso da applicarsi dall'anno 2020, in complessivi € 352.090,00, al netto delle voci “escluse” dal calcolo per la verifica del rispetto del limite;

- che, coerentemente con quanto contemplato all'art. 67, comma 1, del nuovo CCNL 21/05/2018, la quota scomputata dal Fondo delle Risorse Decentrate a decorre dall'anno 2020 per il finanziamento del fondo per la remunerazione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative è pari ad € 103.800,00;

**VISTO** l'art. 1, comma 870, della Legge n. 178/2020 in cui si stabilisce che, in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse destinate, nel rispetto del vincolo in materia di trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

**RICHIAMATO** il proprio parere espresso in data 05/08/2021, con cui sono stati certificati positivamente i risparmi conseguiti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 870, della Legge 178/2020, possono finanziare nell'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga all'art. 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo quantificati in € 8.687,99 la parte afferente i buoni pasto e in € 13.020,65 il risparmio derivante dalla disciplina degli straordinari, il cui importo destinabile al fondo delle risorse decentrate depurato degli oneri previdenziali e dell'IRAP, ammonta rispettivamente ad € 6.566,85 per i buoni pasto ed € 9.841,80 la parte relativa al risparmio da straordinari (accantonati in avanzo vincolato in sede di Rendiconto);

**PRESO ATTO** che lo stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative del Comune di Samarate per l'anno 2021, tenuto conto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, è quantificato in complessivi € 106.000,00, in applicazione di quanto previsto all'art. 7, comma 2, lett. U, del CCNL 21/05/2018;

**RILEVATO** che il Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Samarate per l'anno 2021, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, è quantificato in complessivi € 276.054,30;

**RISCONTRATO** che il Fondo delle Risorse Decentrate del Comune di Samarate per l'anno 2021 di complessivi € 276.054,30, risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 67, commi 1 e 2) pari ad € 243.489,00;
- Quota variabile (art. 67, commi 3, 4, 5) pari ad € 32.565,30;

**PRESO ATTO**, altresì, del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, delle somme inerenti al Fondo delle Risorse Decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria;

**VISTA** la normativa vigente in materia di personale degli EE.LL.;

## **VERIFICATO**

- che la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018;
- che il Fondo per l'anno 2021 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2021 sottoscritto il 02/12/2021 connesso al CCI triennio 2018-2020 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 02/12/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale del Comune di Samarate 2018-2020 sottoscritto il 13/12/2018 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

## **CERTIFICA POSITIVAMENTE**

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa per il personale del Comune di Samarate relativamente all'anno 2021, in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;
- il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, delle somme inerenti al Fondo delle Risorse Decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 02/12/2021 di CCI parte economica anno 2021 connesso al CCI per il personale del Comune di Samarate triennio 2018-2020 sottoscritto il 13/12/2018, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge.

Samarate, li 7 dicembre 2021.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Ugo Venanzio GASPARI

Dott. Marco Luigi VALENTE

Dott. Liberato DE GREGORIO